



**COMUNE DI RIZZICONI**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**  
\*\*\*\*\*

**ORDINANZA N. 08 del 30.09.2020**

**PROVVEDIMENTI VIABILISTICI**

**IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

PREMESSO che è specifico intendimento di questo Ufficio ottenere una soluzione per le problematiche riguardanti la sicurezza e la fluidità della circolazione e degli utenti deboli in una specifica area urbana del territorio comunale, caratterizzata da intenso traffico;

CONSIDERATO che sono pervenute al Comando di Polizia Municipale diverse segnalazioni ed in particolare l'istanza recepita al Prot. Gen. 7084 (Prot. 462/PM) concernenti la difficoltà per la fluidità della circolazione veicolare e la pericolosità per l'utenza nel mantenere il doppio senso di marcia in Via Rattazzi nonché la richiesta da parte della Società Farmacia De Lorenzo Srl di istituzione di uno stallo per carico e scarico merci;

TENUTO CONTO, appunto, che lungo la predetta via è una delle due farmacie esistenti sull'intero territorio comunale;

RITENUTO che l'istituzione del senso unico in Via Rattazzi, strada non molto ampia, rende più fluida la circolazione veicolare e più sicuro il transito pedonale;

CONSIDERATO che il doppio senso rende impraticabili le manovre di marcia contemporanea, in entrambi i sensi, e che le caratteristiche strutturali (assenza di marciapiedi e limitate dimensioni della carreggiata) non consentono la sosta;

VISTA la Precedente Ordinanza n. 03 del 16.07.2020 con cui si era disposta l'istituzione del senso unico di marcia su Via Rattazzi verso Via Garibaldi, con sosta consentita solo a sinistra;

PRESO ATTO del parere tecnico espresso dal Resp. Area Tecnica Urbanistica, Arch. Abbia Maria, Prot. Gen. n. 8320/2020, con esito negativo, relativo all'istituzione dello stallo sosta riservato agli invalidi su Via Rattazzi, con suggerimento all'istituzione dello stesso su Via Garibaldi (per il quale è stata inoltrata richiesta di nulla osta all'Ente competente);

VERIFICATO che la sosta su Via Rattazzi, ancorché consentita solo a sinistra, non ha risolto il problema della fluidità della circolazione e che ha spesso intralciato le operazioni di carico e scarico merci della Farmacia;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di adottare provvedimenti viabilistici volti a migliorare la fluidità della circolazione veicolare e garantire un più elevato grado di sicurezza per l'utenza, soprattutto pedonale;

PRESO ATTO della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione e della sicurezza;

VISTI gli artt.5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992, n.285, Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 5 del 24.02.2020, con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Vigilanza.

## ORDINA

L'adozione del seguente provvedimento, ad integrazione dell'ordinanza n. 3 del 16 Luglio 2020, su Via Rattazzi:

1. l'istituzione del Divieto di Sosta- AMBO I LATI- con rimozione forzata - eccetto i mezzi di soccorso (sosta consentita sul lato destro);
2. l'istituzione , di uno stallo "CARICO e SCARICO MERCI", dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 nei pressi della Farmacia De Lorenzo S.r.l.;

## DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell'apposita segnaletica stradale, nonché con affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune e trasmesso alla locale Stazione dei Carabinieri, Compagnia Guardia di Finanza di Gioia Tauro ed al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale da parte dell'Ufficio tecnico, cui la presente viene trasmessa.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il presente atto.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 Cd.S.).

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

## AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.


Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art.74 del relativo regolamento al C.d.S.

## RENDE NOTO

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è il Vice Comandante, Dott. Fabio Versace del Comando di P.L. presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento.

Dalla Residenza municipale, 30.09.2020

Il Responsabile del Procedimento  
Vice Com. Dott. Fabio Versace



Il Comandante della P.L.  
Dott.ssa Guglielmo Luana

